



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.174 del registro data 09/12/2022	OGGETTO: Approvazione "Regolamento comunale Contenzioso Tributario".
--	---

L'anno duemilaventidue addì nove del mese di dicembre alle ore 13:10 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
DRAGO Concetta	Vice Sindaco		X
TASCA Elio Salvatore	Assessore		
PAGANO MARIANO Ignazio	Assessore		X
FALLA Giovanni	Assessore		
PORTELLI Concetta	Assessore		

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Nadia Gruttadauria.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Capo Settore IV Entrate-Sviluppo Economico, Dott.ssa Valeria Drago, n. 13 del 02/12/2022, avente per oggetto: “Approvazione “Regolamento comunale Contenzioso Tributario.”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Capo Settore IV Entrate-Sviluppo Economico, Dott.ssa Valeria Drago, n. 13 del 02/12/2022 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.



REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°

13

DEL

02/12/2022

Oggetto: Approvazione “Regolamento comunale Contenzioso Tributario”.

La sottoscritta **dott.ssa Valeria Drago**, nella qualità di titolare di Posizione Organizzativa del Settore IV Entrate-Sviluppo Economico, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, del D.Lgs. n. 546/1992, ai dipendenti dell'Ente incaricati dell'attività di difesa dell'Amministrazione Comunale dinanzi alle Commissioni Tributarie, Provinciali e Regionali, spettano i compensi professionali per le spese di lite liquidate dalle predette Commissioni nelle sentenze favorevoli all'Ente, applicando le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
- tali compensi specifici possono essere riconosciuti anche ai titolari di posizione organizzativa, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, come integrazione della retribuzione di posizione e di risultato, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 2016/2018.

Dato atto che è stato approvato il “Regolamento dell'Avvocatura Comunale” con delibera di G.C. n. 137 del 11/11/2021 senza la previsione della parte relativa al Contenzioso Tributario, così come invece stabilito in sede di delegazione trattante del 22/12/2020.

Atteso che è emersa pertanto la necessità di adottare un apposito regolamento per la ripartizione ai dipendenti che assistono l'Ente Comunale nell'attività di difesa, dei compensi professionali per le spese di lite liquidate dalle predette Commissioni nelle sentenze favorevoli all'Ente.

Visto lo schema di “Regolamento Comunale Contenzioso Tributario” elaborato dall'Ufficio Contenzioso Tributario.

Dato atto che il “Regolamento Contenzioso Tributario” non è soggetto ad informativa sindacale, così come è stato previsto nella delibera di approvazione del “Regolamento dell'Avvocatura Comunale”.

Ritenuto di approvare l'allegato “Regolamento Comunale Contenzioso Tributario” composto da n. 5 articoli.

Visto l'art. 9 della Legge n. 114/2014 che dispone “*Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.*”

Visto l'art. 19 del CCDI del Comune di Scicli del 18/02/2020 che disciplina la correlazione tra retribuzione di risultato e particolari compensi spettanti ai titolari di posizione organizzativa, tra cui alla lettera d) del comma 2 le spese liquidate a favore dell'ente impositore in processi tributari (art. 15 comma 2 sexies del D.Lgs. n. 546/1992).

Visto il Regolamento dell'Avvocatura Comunale approvato con delibera di G.C. del Comune di Scicli n. 137 dell'11/11/2021.

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Leg.vo n. 267 del 18/08/2000 e la L.R. n. 30 del 23/12/2000.

Vista la legge 190/2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione".

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 22/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.) ed il programma per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) per il triennio 2022/2024.

Vista la delibera di G.C. N. 10 del 30/10/2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli.

Vista la determina del Sindaco n. 15 del 28/07/2022, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente.


Per quanto sopra, ritiene di poter proporre alla G.C. l'adozione della presente deliberazione:

Per le motivazione espresse in narrativa che qui ad ogni effetto si intendono richiamate:

- Di approvare il "**Regolamento comunale Contenzioso Tributario**", costituito da n. 5 articoli, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.


L'ASSESSORE AL RAMO

(Dott.ssa Concetta Portelli)





IL CAPO SETTORE
(Dott.ssa Valeria Drago)





COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore Entrate e Sviluppo Economico



Proposta delibera di G.C. n. 13 del 02/12/2022

Oggetto: Approvazione "Regolamento Comunale Contenzioso Tributario".

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990
PARERE REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE
Scicli, li 02/12/2022



IL CAPO SETTORE IV
(Dott. ssa Valeria Drago)

Drago

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 05/12/2022



IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore Entrate e Sviluppo Economico



REGOLAMENTO COMUNALE CONTENZIOSO TRIBUTARIO

INDICE

Articolo 1 -Compensi incentivanti.

Articolo 2 – Condizione per l'attribuzione compensi.

Articolo 3 – Tempi e modalità di liquidazione.

Articolo 4 -Criterio di riparto dei compensi incentivanti.

Articolo 5 - Rinvio

Art. 1

COMPENSI INCENTIVANTI

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, del D.Lgs. n. 546/1992 ai dipendenti dell'Ente incaricati dell'attività di difesa dell'Amministrazione Comunale dinanzi alle Commissioni Tributarie, Provinciali e Regionali, spettano i compensi professionali per le spese di lite liquidate dalle predette Commissioni nelle sentenze favorevoli all'Ente, applicando le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
2. Tali compensi possono essere riconosciuti anche ai titolari di posizione organizzativa, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, come integrazione della retribuzione di posizione e di risultato, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 2016/2018.
3. Le risorse di cui al comma 1, acquisite dall'Ente ai sensi del richiamato art. 15 comma 2 sexies, al lordo di tutti gli oneri riflessi assistenziali, previdenziali e fiscali, sono destinate all'incentivazione del personale e sono utilizzate per incrementare il fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto ai sensi e secondo la disciplina degli artt. 67 e 68 del CCNL del 21/05/2018.
4. In caso di sentenza favorevole per l'Ente, passata in giudicato e con condanna alle spese di lite a carico del debitore, la richiesta formale attivata a carico del debitore, conclama l'accertamento contabile delle somme dovute. Tale accertamento contabile realizza nello stesso momento e per gli stessi importi la concreta attivazione e comunicazione delle somme al Settore Affari Generali per l'inserimento nei rispettivi fondi per il trattamento economico accessorio del personale avente diritto.

Art. 2

CONDIZIONE PER L'ATTRIBUZIONE COMPENSI

1. I compensi incentivanti di cui all'articolo precedente sono attribuiti per le attività di difesa svolte dal personale dell'Ente nei giudizi innanzi alle Commissioni Tributarie, Provinciali e Regionali.
2. I compensi di cui al 1° comma spettano:
 - 2.1 nei casi di sentenze favorevoli all'Ente, in misura corrispondente agli importi liquidati dalle Commissioni Tributarie a titolo di spese di lite, previo esperimento della procedura di recupero coattivo, ove necessario, a seguito di condanna della parte avversa,
 - 2.2. nei casi di definizione transattiva delle controversie che prevedono le spese di lite a carico della controparte, nella misura indicata nell'accordo transattivo e corrisposti dalla controparte all'Ente.
3. Per "sentenza favorevole all'Ente" si intende qualsiasi atto emesso da un'autorità decidente, avente natura e contenuti decisori (quali sentenza, ordinanza, decreto), in quanto idoneo a definire anche una fase del procedimento contenzioso, che comporti un risultato favorevole per il Comune. A titolo meramente esemplificativo sono "sentenze favorevoli all'Ente":
 - a) le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
 - b) le sentenze che dichiarano, a vantaggio dell'Ente, l'irricevibilità, l'improcedibilità, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe;
 - c) le sentenze, le ordinanze, i decreti o provvedimenti analoghi che dichiarano estinto il giudizio per rinuncia agli atti o inattività della parte avversaria.
4. Gli importi di cui al precedente comma 2 sono incamerati dall'Ente in apposito capitolo di entrata del bilancio di competenza, al quale viene correlato apposito capitolo di spesa.
5. Le somme recuperate ed effettivamente incassate sono attribuite, a seguito di atto di liquidazione del Responsabile di Settore, agli aventi diritto con la riduzione del venti per cento come disposto dalla norma.

Art. 3

TEMPI E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

1. Alla quantificazione e liquidazione dei compensi incentivanti si provvede con apposita determinazione del Responsabile di Settore.
2. La quantificazione dei compensi, debitamente comunicati al Settore Affari Generali per lo

stanziamento nei Fondi per il trattamento accessorio del personale, avviene previa predisposizione di note specifiche redatte per ciascun giudizio, in cui si dovrà anche dare atto della reversale d'incasso delle spese liquidate e recuperate, che saranno imputate sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio dell'Ente di cui al comma 4 dell'articolo precedente.

3. Quantificati gli importi delle spese liquidate e incassate nel modo indicato al precedente comma, i compensi vanno corrisposti al netto degli oneri assicurativi e previdenziali (c.d. "oneri riflessi"), la cui quota a carico del datore di lavoro è compresa nelle medesime somme, giusto quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4. I predetti compensi sono altresì corrisposti al netto dell'IRAP, che anch'essa da ritenersi compresa nelle medesime somme liquidate giudizialmente. E' fatta salva, tuttavia, l'applicazione di un'eventuale normativa sopravvenuta o di una diversa interpretazione autentica delle parti e della stessa Corte dei Conti, alla quale l'Ente si adeguerà automaticamente.

5. Il compenso calcolato in base ai precedenti commi è liquidato con esclusione delle "spese vive" (marche, contributi unificati, notifiche, ecc.).

6. La quantificazione di cui al comma 1 viene trasmessa al Capo Settore Affari Generali ai fini dell'inserimento delle risorse del fondo di cui al comma seguente.

7. Le risorse di cui all'articolo 1 confluiscono tra quelle finalizzate al finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 01/04/1999. Le predette risorse sono previste nel rispettivo fondo solo a titolo figurativo, in quanto risultanti dalla sommatoria degli importi già inseriti nel capitolo di cui spesa di cui al 4° comma dell'articolo precedente.

8. La destinazione delle risorse è operata nel rispetto delle specifiche previsioni contrattuali e delle modalità disciplinate dal presente regolamento.

9. Per quanto concerne i dipendenti, in sede di definizione, secondo le procedure della contrattazione decentrata integrativa, dei criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k) del citato CCNL del 01/04/1999, deve essere anche disciplinata la correlazione tra i compensi professionali oggetto del presente regolamento e la retribuzione di risultato e di posizione degli incaricati di posizione organizzativa, di cui al CCNL vigente e al CCDI dell'Ente

Art. 4

CRITERI DI RIPARTO DEI COMPENSI INCENTIVANTI

1. I compensi di cui agli artt. 1 e 2, spettanti a titolo di spese di lite liquidate e recuperate ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, del D.Lgs. 546/1992, sono ripartiti tra il titolare posizione organizzativa Settore Entrate, il responsabile dell'Ufficio Contenzioso Tributario e il responsabile del Servizio Entrate, secondo i seguenti criteri:

- 1) Il 25% del compenso spetta al titolare di posizione organizzativa Settore Entrate;
- 2) Il 65% del compenso spetta al responsabile dell'Ufficio Contenzioso Tributario;
- 3) Il 10% del compenso spetta al responsabile del Servizio Entrate.

Art. 5

RINVIO

Per quanto non previsto dal Presente Regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento dell'Avvocatura Comunale approvato con delibera di G.C. del Comune di Scicli n. 137 dell'11/11/2021.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE
(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Dott. Elio Salvatore Tasca)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il _____:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

Ac. N. _____